Da: "g.pastore@confintesafp.it" g.pastore@confintesafp.it
A: "corte d'appello Venezia" presidenza.ca.venezia@giustizia.it,"Tribunale Belluno" tribunale.belluno@giustizia.it,"Tribunale Verona" tribunale.verona@giustizia.it, tribunale.treviso@giustizia.it, tribunale.venezia@giustizia.it, tribunale.padova@giustizia.it, tribunale.rovigo@giustizia.it, tribunale.vicenza@giustizia.it,"giustizia confintesa" giustizia@confintesafp.it
Cc:
Data: Fri, 27 Jul 2018 19:07:19 +0200
Oggetto: Applicazione da remoto - Applicazione temporanea del personale – Art 14 dell'Accordo sulla mobilità interna del personale del 27 marzo 2007 - m_ dg. DOG 25/07/2018. 0162848.U -richiesta di revoca

CONFINTESA FUNZIONE PUBBLICA
Tel. 064746128 - 064745300
Fax. 06233225013
info@confintesafp.it - info@pec.confintesafp.it
AREA DEL CONTENZIOSO
Martedì e giovedì dalle 10.00 alle 12.00
Tel. 0647822929 - contenzioso@confintesafp.it

Alla Presidente della Corte d'Appello di Venezia

Ai Tribunali del distretto

Al Segretario Nazionale Confintesa fp Claudia Ratti

OGGETTO: Applicazione da remoto - Applicazione temporanea del personale – Art 14 dell'Accordo sulla mobilità interna del personale del 27 marzo 2007 - m_ dg. DOG 25/07/2018. 0162848.U - richiesta di revoca

La scrivente O. S.,

visto il provvedimento di cui all'oggetto, a firma del direttore generale dott.ssa Fabbrini (**doc.1**) e con riferimento ai recenti provvedimenti di codesta Presidenza che dispongono l'applicazione di personale presso la Corte d'Appello, per soddisfare esigenze meramente egoistiche della predetta Corte, ribadisce l'abnormità delle modalità individuate (applicazione da remoto di personale in servizio presso le sezioni penali degli Uffici giudicanti di primo grado o, in altri casi , applicazione in deroga al criterio dell'anzianità di servizio) perché in contrasto con l'accordo sulla mobilità interna del personale giudiziario del 27 marzo 2007.

Nel provvedimento di cui all'oggetto si legge:

"*in via generale costituiscono requisiti indispensabili per disporre l'acquisizione la vacanza del posto che si intende coprire e l'esistenza di particolari esigenze dell'ufficio che presenta la vacanza. L'applicazione, inoltre, implica una preventiva valutazione comparata*

delle esigenze dell'ufficio dal quale prelevare il personale e di quello presso il quale lo stesso deve essere applicato.

L'istituto ha di per sé natura straordinaria e non dovrebbe essere utilizzato per sopperire e carenze di personale di lunga durata

Pertanto, il ricorso all'applicazione è caratterizzato da presupposti di temporaneità ed eccezionalità, e ha come specifica ed esclusiva finalità, quella di far fronte alle esigenze organizzative degli Uffici aventi sede nei distretti, assicurandone in tal modo la corretta funzionalità."

Il punto 1 di detto accordo presuppone, infatti, l'*eccezionalità*, mentre il punto 5 prevede, testualmente, *"in assenza di partecipanti si applica il personale con minore anzianità di servizio e di sede, con criterio di rotazione".*

Si evidenzia che codesta Corte ha disposto applicazioni di personale senza tenere conto dell'anzianità di servizio e, in un caso, pur avendo l'interpello previsto l'applicazione di un funzionario e di un cancelliere ha, poi, disposto l'applicazione da remoto di un direttore, peraltro già applicato all'ufficio formazione distrettuale e di un assistente giudiziario (Tribunale di Venezia **doc. 2**), violando, oltre che l'accordo nazionale, anche il proprio bando di interpello.

Anche alla luce delle ulteriori precisazioni del direttore generale, si ribadisce che codesta Corte non può avanzare indicazioni sui settori dei vari Tribunali presso i quali reperire personale.

Infatti l'applicazione forzosa è stata disposta nei confronti di soggetti in servizio presso le cancellerie penali, particolarmente esperti nell'utilizzo del SICP, adottando modalità oltremodo arbitrarie, per assecondare i propri obiettivi e la propria produttività a scapito degli altri uffici e del personale del distretto e curando soltanto il proprio orticello, nella convinzione, evidentemente, che *la filiera* (temine mai cosi inopportuno) consista nel considerare i Tribunali e tutto il personale del distretto, che si dibattono quotidianamente tra mille difficoltà, al servizio della Corte.

Tale modalità di applicazione da remoto, in spregio alle regole fissate dall'art.14 dell'accordo del 2007, influisce, peraltro, pesantemente sull'autonomia gestionale del personale e dell'organizzazione dei Tribunali del distretto ed interferisce sul programma annuale delle attività, redatto ex art. 4 del D.Lgs n.240/06, non assicurando quindi *la corretta funzionalità.*

Si rappresenta, ancora, che le attività lavorative dei colleghi impegnati da remoto non permetteranno agli stessi di lavorare a pieno regime per conto dei Tribunali di appartenenza. Le ordinarie attività ricadranno sugli altri colleghi con conseguente grave disagio ed in contrasto con il c.d "benessere lavorativo"; altri dovranno sopperire alle assenze del personale applicato, lavorando a ritmi più intensi sotto la pressione di scadenze e urgenze derivanti anche dalle pressanti richieste della Corte.

L'applicazione da remoto determina ulteriore arretrato negli uffici di primo grado ed aumenta i ritardi e le imprecisioni nella trasmissione delle impugnazioni, considerato che non basta un *click* per inviare il fascicolo alla Corte, come affermato da codesta Presidenza all'incontro del 21/06/18, ma richiede al personale un controllo preventivo di

tutto il fascicolo e l'annotazione di ulteriori dati , non richiesti dal SICP, sul registro informatizzato.

Si riscontra, inoltre, che codesta Corte, senza considerare l'imminente ispezione presso il Tribunale di Padova, ha applicato un funzionario giudiziario presso la cancelleria della sezione lavoro, in violazione dell'accordo del 2007, non sussistendo i presupposti di eccezionalità e stante la violazione del principio della anzianità di servizio, poiché il primo provvedimento di applicazione che aveva correttamente individuato un funzionario ,sulla base dell'anzianità, è stato poi revocato inspiegabilmente, discriminando palesemente i lavoratori che sostenevano le stesse motivazioni nella richiesta di revoca.

Si è assistito, nel corso dell'ultimo anno, ad un uso improprio (in taluni casi con successive proroghe superiori ai sei mesi) e troppo frequente dell'istituto della applicazione da parte di codesta Presidenza, che ha trasformato tale istituito in un metodo ordinario per sopperire soprattutto alla carenza di personale presso la Corte. Si veda,sul punto, l'elenco (**doc.3)** (incompleto,mancando tutte le applicazioni da remoto) fornito a questa O.S. a seguito di espressa richiesta avanzata nel corso dell'incontro del 21 giugno scorso.

Infine si chiede, ai sensi dell'art. 20, commi 1 e 2 D. Legislativo 14/03/2013 n. 33, l'elenco del personale in servizio -**anche non di ruolo** - presso le sezioni penali di codesta Corte e del relativo profilo professionale.

Per tutti i predetti motivi si chiede la revoca delle applicazioni da remoto, nonché la revoca di quella del funzionario applicato alla sezione lavoro della Corte d'Appello in quanto contrarie agli accordi vigenti.

Si rimane in attesa di riscontro.

Giuseppe Pastore

Coordinatore Regionale Giustizia